

COMUNE DI ZUGLIANO (Prov. di VICENZA)

**ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ALIQUEUTE E DETRAZIONI IN VIGORE NELL'ANNO 2011
(delibera C.C. n. 14 del 07.03.2011)**

- **Aliquota ordinaria** 6 (sei) per mille per gli immobili diversi da quelli indicati al punto seguente;

Dall'anno di Imposta 2008, in base all'art. 1 del D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008, si è esentato dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili le abitazioni principali (per abitazione principale si intende, quella di residenza anagrafica) delle relative pertinenze, cioè gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A1, A/8 e A/9.

Sono considerate direttamente adibite ad abitazioni principali, anche:

- l'unità immobiliare di persone fisiche, soggetti passivi e sedi di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
- abitazione assegnata all'Ater;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- quella concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitore/figlio) e da questi effettivamente utilizzata come abitazione principale, a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza. I contribuenti potranno usufruire di detta agevolazione presentando all'Ufficio Tributi del Comune, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, purchè non locata.

Per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A/9, si applica la disciplina prevista per le abitazioni principali, cioè aliquota ridotta del 4,3 per mille e detrazione d'imposta di € 103,29.

DICHIARAZIONE ICI PER VARIAZIONI AVVENUTE NEL CORSO DEL 2010

Vi è l'obbligo di presentare nell'anno 2011 la dichiarazione 2010 nei casi in cui non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 463/97.

In particolare sussiste l'obbligo della dichiarazione ICI nelle seguenti ipotesi:

- per i nuovi accatastamenti e per le variazioni di carattere tecnico, come quelle previste per la variazione di classe;
- per le unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale e viceversa;
- nel caso in cui il valore dell'area edificabile sia cambiato;
- per il beneficio di eventuali riduzioni o agevolazioni d'imposta, qualora non venga presentata istanza tramite gli appositi moduli predisposti dall'ente stesso.
- Immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica di ruralità;

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I Contribuenti che si accorgono di avere errato o omesso il pagamento dell'ICI **2010** e/o **2011** (acconto o saldo), possono regolarizzare la propria posizione tramite l'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO provvedendo ad effettuare il versamento della somma dovuta maggiorandola delle sanzioni e degli interessi di legge evitando così l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge in caso di accertamento da parte dell'ufficio.

Per l'omesso o parziale versamento dell'acconto o del saldo 2010 la sanzione è pari al:

- **3%** dell'imposta dovuta se il ravvedimento è compiuto **entro 1 anno** dalla data di scadenza del mancato o errato pagamento.

Per l'omesso o parziale versamento del saldo 2011 la sanzione è pari al:

- **0,2%** per ogni giorno di ritardo se il ravvedimento è compiuto **entro 15 giorni** dalla data di scadenza del mancato o errato pagamento;
- **3%** se il ravvedimento è compiuto **entro 30 giorni** dalla data di scadenza del mancato o errato pagamento;
- **3,75%** se il ravvedimento è compiuto **entro 1 anno** dalla data di scadenza del mancato o errato pagamento (valido anche per l'acconto 2011);

Sull'importo relativo all'imposta dovuta maturano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno. A tal fine si rammenta che il tasso legale è dell' 1% annuo dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e dell' 1,5% annuo dal 01/01/2011.

SCADENZA VERSAMENTI ICI:

I° rata (acconto) o rata unica: 16 Giugno 2011

II° rata (saldo): 16 Dicembre 2011

MODALITA DI PAGAMENTO

- 1. MEDIANTE BOLLETTINO POSTALE DI C/C INTESTATO:
Comune di Zugliano – ICI n. 63113310**
- 2. MEDIANTE MODELLO F24**

I codici da utilizzare sono i seguenti:

CODICE	DESCRIZIONE
3901	ICI per abitazione principale
3902	ICI terreni agricoli
3903	ICI per le aree edificabili
3904	ICI per altri fabbricati
3906	ICI interessi
3907	ICI sanzioni

IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO
€ 5,00

ATTENZIONE: i n. di c.c.p. 136366 e c.c.p. 63113278
NON SONO PIU' ATTIVI.

L'Ufficio Tributi è a completa disposizione per ogni altro ulteriore chiarimento allo 0445/333329 dalle ore 8,30 alle 10,00 dal lunedì al venerdì oppure potete consultare sito internet del comune: www.comune.zugliano.vi.it – andare su Uffici e Servizi quindi cliccare Ufficio Tributi.

AREE EDIFICABILI ANNO 2011

- A decorrere dall'anno 2005, l'Ufficio Tributi potrà procedere ad accertare il valore dell'area edificabile risultante dal relativo atto notarile o perizia di stima, qualora questo risulti superiore ai valori di indirizzo stabiliti con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 247 del 21.10.1999 e n. 6 del 24.01.2002;
- Sono esclusi dal suddetto controllo, i soggetti passivi che per gli anni 2000/2004 hanno versato l'ICI relativa ad aree edificabili sulla base di valori non inferiori a quelli di indirizzo di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 247 del 21.10.1999 e n. 6 del 24.01.2002;
- Dall'anno 2005 sono stati aggiornati i valori delle aree edificabili, di riferimento per l'ufficio Tributi come di seguito descritto:

z.t.o.	destinazione	indice	€/mc
A	Residenziale di Centro storico	Ristrutturazioni e nuovi volumi*	50,00

* ampliamenti - sopraelevazioni - nuove costruzioni

z.t.o.	destinazione	indice	€/mc
Tutte le z.t.o.	tutte le destinazioni	Interventi di cui all'art. 3, punto 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 380/01 e ampliamenti di edifici esistenti, insistenti in lotti di pertinenza con edificabilità residua	50,00

z.t.o.	destinazione	indice (mc/mq)	€/mq
R (ex B e C1)	Residenziale di completamento	fino a 0,99	120,00
		da 1,00 a 1,99	150,00
		da 2,00 e oltre	180,00

z.t.o.	destinazione	indice (mc/mq)	€/mq
Zone residenziali soggette a piano esecutivo confermato (ex C2 lottizzate * - ex C/PEC)	Residenziale di espansione	fino a 0,99	120,00
		da 1,00 a 1,99	150,00
		da 2,00 a oltre	180,00

z.t.o.	destinazione	indice (mc/mq)	€/mq
Zone residenziali soggette a strumento urbanistico attuativo o accordi (L. R. 11/04) (ex C2 da lottizzare)	Residenziale di espansione	fino a 0,99	100,00
		da 1,00 a 1,99	130,00
		da 2,00 a oltre	150,00

z.t.o.	destinazione	€/mq
Zone produttive* da lottizzare (ex D1 D2 da lottizzare)	Industria - Artigianato -Commercio - Direzionalità - Turistico-Ricettiva - Attività sportive e ricreative private - Strutture sanitarie - Distributori carburanti	80,00

* per produttive si intendono le zone per attività industriale, artigianale, commerciale, direzionale, artigianato di servizio e turistico-ricettive.

z.t.o.	destinazione	€/mq
Zone Produttive * lottizzate (ex D1 D2 lottizzate * - ex D/PEC)	Industria - Artigianato -Commercio - Direzionalità - Turistico-Ricettiva - Attività sportive e ricreative private - Strutture sanitarie - Distributori carburanti	100,00

* per produttive si intendono le zone per attività industriale, artigianale, commerciale, direzionale, artigianato di servizio e turistico-ricettive.

z.t.o.	destinazione	indice	€/mc
E	Agricola	Ristrutturazioni e nuovi volumi*	50,00

* ampliamenti - sopraelevazioni - nuove costruzioni

L'Ufficio Tributi è a completa disposizione per ogni altro ulteriore chiarimento allo 0445/333329 dalle ore 8,30 alle 10,00 dal lunedì al venerdì oppure potete consultare sito internet del comune: www.comune.zugliano.vi.it – andare su Uffici e Servizi quindi cliccare Ufficio Tributi.